

N. R.G. 62/2026



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Ordinario di Prato**

Sezione Civile - procedure concorsuali

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Lucia Schiaretti	Presidente
dott. Enrico Capanna	Giudice relatore
dott.ssa Elisabetta Donelli	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**Letto** il ricorso depositato, *ex art.* 268 CCII da TARGIONI Veronica (cf TRGVNC82D55G999K), residente a Prato in via Marco Roncioni n.138, diretto a ottenere l'apertura della liquidazione controllata nei propri confronti;

**Esaminata** la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento;

**Rilevato** che il debitore ha rappresentato di ritrovarsi in stato di sovraindebitamento in ragione delle obbligazioni contratte con la propria ditta individuale “*Caffè Roncioni*”, acquistata nell'aprile 2019 e ceduta nel luglio 2024, le quali, alla luce degli attuali e pronosticabili redditi futuri, non appaiono onorabili integralmente;

**Rilevato** che il debitore ha illustrato, sul versante patrimoniale, di essere titolare di risparmi per € 20.000, derivanti dalla vendita dell'azienda nel luglio 2024, di una autovettura Hyundai tg EN058FJ, attualmente inutilizzata a seguito del fermo amministrativo, e di una autovettura Fiat Panda tg DF578LM, delle quali, in ragione dello scarso valore economico e atteso l'utilizzo per lo svolgimento di attività professionali della ricorrente e assistenziali a favore della madre, è stata richiesta l'esclusione dalla liquidazione;

**Rilevato** che il debitore ha illustrato, sul versante reddituale, di essere dipendente *part time* a 20 ore settimanali della società DA NEDO snc di CHIAPPINELLI ENRICO E SIM con le mansioni di *barista* e l'inquadramento di 5° livello; tuttavia, tali redditi (per circa € 600/mese) sono totalmente utilizzati per il proprio sostentamento ed etero integrati con elargizioni volontarie da parte dei familiari ove risultanti insufficienti;



**Esaminata** l'attestazione dell'OCC, che in particolare ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti ed attestando la completezza della documentazione fornita a corredo della domanda e la veridicità delle informazioni fornite;

**Sentito** il ricorrente ed **esaminata** la documentazione allegata al ricorso e quella acquisita nel corso del presente procedimento;

**Ritenuta** la competenza del Tribunale di Prato;

**Ritenuto** che ricorrano i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata nei confronti del ricorrente e, in particolare, che lo stesso sia in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) CCII, a fronte dell'assenza di patrimonio liquidabile sufficiente e dell'inefficienza dei flussi reddituali idonei a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni dei ricorrenti.

**Ritenuto** che, debba essere nominato il liquidatore, confermando l'OCC che ha assistito il ricorrente nella presentazione della domanda in esame.

**Ritenuto** che nella procedura di liquidazione controllata l'art. 268 co.4 let. b) siano esclusi dalla liquidazione "*i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia*", rimettendo la determinazione di tale entità al prudente apprezzamento del Giudice Delegato, sulla base delle necessità evidenziate dai ricorrenti, senza possibilità per il ricorrente di vincolare l'apertura della procedura concorsuale a una predeterminazione dell'entità delle somme escluse dall'apprensione alla massa attiva. Infatti, l'esclusione di tale possibilità di predeterminazione e negoziazione di tale somma debba essere individuata nella natura di *cessio bonorum* della procedura concorsuale utilizzata che si fonda su un principio di universalità del patrimonio presente e futuro del debitore e che non lascia spazi di negoziazione consensuale; tenuto peraltro conto che con il riferimento al "*quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia*" il Legislatore ha espresso la necessità di adeguare l'individuazione della somma appresa/esclusa alle mutevoli (in aumento o in diminuzione) esigenze personali del debitore nonché alle possibili fluttuazioni (in aumento o in diminuzione) dei redditi disponibili, non consentendone una predeterminazione originaria;

**Ritenuto** che, allo stato, nessuna frazione della retribuzione della ricorrente possa essere trattenuta stante l'insufficienza di questa (con connessa necessità di ricorso all'aiuto dei familiari) a far fronte alle spese mensili documentate,

**Ritenuto** che nella procedura di liquidazione controllata l'art. 268 co.4 let. d) siano escluse dalla liquidazione altresì "*le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge*". Nel caso di specie all'autovettura Fiat Panda tg DF578LM, utilizzata dal ricorrente quale bene strumentale per esigenze di assistenza familiare e per la produzione di reddito, debba essere attribuita solo una impignorabilità relativa ai sensi dell'art. 515 u.c. c.p.c. e, pertanto, la stessa, salvo che per manifesta infruttuosità, dovrà essere oggetto di liquidazione e il suo ricavato utilizzato per la soddisfazione del ceto creditori. Tuttavia, stante l'evidente natura di bene



strumentale utile per l'assistenza della prole non autosufficiente, si ritiene che vi siano gravi e fondati motivi ex art. 270 co.2 let. e) CCII per consentire che di tale bene il debitore non sia immediatamente spossessato e ne sia consentito l'uso finché non sia posto in liquidazione quale ultimo atto prima della chiusura della procedura;

**Ritenuto** che, diversamente, l'autovettura Hyundai tg EN058FJ, non utilizzata e non utilizzabile dal debitore in ragione del fermo amministrativo ivi presente, debba essere immediatamente posta in liquidazione;

### **P.Q.M.**

Visti gli artt. 268, 269 e 270 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14),

### **DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA**

nei confronti di **VERONICA TARGIONI** (C.F. TRGVNC82D55G999K) residente a Prato in via Marco Roncioni n.138,

### **NOMINA**

Giudice Delegato il dott. Enrico Capanna;

### **NOMINA**

Liquidatore l'OCC Prato nella persona dell'avv. Veruska Giovannini;

### **DISPONE**

che la Cancelleria provveda alla notifica del presente provvedimento all'OCC e al professionista nominati;

### **ORDINA**

al liquidatore:

- a) di attivare il domicilio digitale per le comunicazioni inerenti alla presente procedura;
- b) di predisporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, l'elenco aggiornato dei creditori e di notificare a questi ultimi la sentenza ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCII;
- c) di completare l'inventario dei beni del debitore e di redigere il programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione – tale da assicurare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3, CCII, la ragionevole durata della presente procedura - entro novanta giorni;

### **ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato da liquidatore giudiziale un termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza da parte del liquidatore (ai sensi dell'art. 270, comma 1, CCII) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere a quest'ultimo, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;



**ORDINA**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, mandando al liquidatore per l'esecuzione del presente provvedimento;

**DISPONE**

l'inserimento (a cura del liquidatore) della sentenza nel sito internet del Tribunale

**ORDINA**

per l'ipotesi in cui l'attivo sia composto da beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore

**AVVISA**

il liquidatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-*bis*, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *i.e.* di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incumbente il Tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.

Prato, 13/05/2026

Il Giudice Relatore

dott. Enrico Capanna

La Presidente

dott.ssa Lucia Schiaretti

